

DELIBERAZIONE N. 44/20 DEL 25.10.2006

Oggetto:

Parziale modifica dell'allegato C, parte A) relativa all' Accordo per la distribuzione dei prodotti per diabetici da parte delle farmacie convenzionate, di cui alla Delib.G.R. n 5/18 del 8.2.2006.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che nell'allegato C parte A) alla Delib.G.R. n. 5/18 del 8.2.2006, indicata in oggetto, sono state definite le modalità per la distribuzione in via esclusiva dei prodotti per diabetici da parte delle farmacie convenzionate in nome e per conto delle Aziende USL.

In un quadro più ampio e organico di collaborazione con le farmacie convenzionate, finalizzata al miglioramento qualitativo dell'assistenza, acquista una particolare rilevanza la possibilità offerta ai pazienti affetti da diabete di ritirare i presidi per l'autocontrollo glicemico nella farmacia più vicina alla propria abitazione, superando così, oltre i comprensibili disagi sofferti dai pazienti interessati, anche le difformità riscontrate nelle procedure di accesso alla prestazione

Il nuovo sistema, contemplato nell'accordo iniziale, avrebbe dovuto superare le disomogeneità registrate nelle diverse ASL prevedendo una fase transitoria ed una fase a regime nella quale i prodotti sarebbero stati acquistati tramite una gara unica regionale espletata da una azienda USL capofila e distribuiti in nome e per conto tramite le farmacie convenzionate.

Per l'espletamento del servizio di distribuzione in nome e per conto delle ASL alle farmacie convenzionate sarebbe stato riconosciuto un corrispettivo al netto dell' IVA, rispettivamente nella misura del 10%, sul prezzo di acquisto dei singoli prodotti alle farmacie urbane e nella misura del 12% alle farmacie rurali. Alla distribuzione intermedia sarebbe stato riconosciuto un corrispettivo del 3% al netto dell'IVA sul prezzo di acquisto dei singoli prodotti.



DEL25.10.2006

L'Assessore ricorda ancora che la predetta deliberazione ha previsto l'istituzione di un Tavolo Tecnico paritetico costituito da rappresentanti della Regione, rappresentanti della Federfarma e delle ASL con funzioni di monitorare l'andamento dell'accordo, di rilevare eventuali criticità e di proporre soluzioni operative per il loro superamento. Tale organismo tecnico è stato costituito con Decreto Assessoriale n. 3 del 9 Marzo 2006.

Nell'ambito dell'attività del Tavolo Tecnico si è preso atto della complessità delle procedure "in nome e per conto" per l'acquisto dei prodotti per diabetici (soprattutto a causa dell' elevato numero di prodotti da erogare per tipologia e per marca) ed è stata rappresentata l'esigenza di semplificare le procedure, superare il "nome e per conto" e definire un prezzo massimo di rimborso regionale, assicurando nel contempo i livelli qualitativi di assistenza finora erogati.

La materia è stata oggetto di diversi approfondimenti tecnici e giuridici, finalizzati a predisporre una proposta tecnica di modifica dell'accordo allegato C, parte A alla deliberazione in oggetto, coerente con l'obiettivo di semplificare le procedure e di definire un prezzo di rimborso per i prodotti alla luce di una analisi comparativa di diversi prezzi.

Gli approfondimenti hanno riguardato anche le esperienze di altre regioni che hanno definito prezzi di rimborso sulla base di uno sconto percentuale sul prezzo al pubblico (rilevato dalla banca dati Codifa) dei prodotti stessi.

La proposta di un prezzo di rimborso regionale (allegato 1) è stata formulata nell'ambito dei lavori del Tavolo Tecnico, sulla base di una valutazione comparata dei parametri di seguito specificati, per ciascuna tipologia di prodotti:

- 1) prezzo di rimborso attualmente riconosciuto dalle Aziende USL n. 8 di Cagliari e n. 5 di Oristano sulla base di specifici accordi aziendali con la Federfarma;
- prezzi rilevati come esito dell'espletamento di apposite procedure ad evidenza pubblica da parte di alcune ASL, incrementato di un 10% per le farmacie urbane, di un 12 % per le farmacie rurali, e di un 3 % per il grossista;
- 3) prezzo proposto da Federfarma, a seguito di specifica richiesta formulata in seno al Tavolo Tecnico costituito con DAIS n. 3 del 9.3.2006, sulla base di uno sconto percentuale applicato sul prezzo di vendita al pubblico, così come rilevato dalla banca dati Codifa per ciascun prodotto.



DELIBERAZIONE N. 44/20 DEL25.10.2006

Dall'analisi e dalla comparazione dei suddetti prezzi è stato determinato per ciascuna tipologia di prodotti, il prezzo di rimborso regionale, riportato nell'allegato 1, da riconoscere alle Farmacie convenzionate per l'erogazione del servizio di che trattasi. Tali prezzi sono comprensivi anche della remunerazione a favore delle farmacie e della distribuzione intermedia. Le strisce per autocontrollo glicemico, che rappresentano oltre l'80% della spesa, prendono come riferimento il prezzo unitario di 0,4128 euro rilevato nelle gare delle ASL incrementato della remunerazione a favore del farmacista e della distribuzione intermedia già previsto nella già richiamata Delib.G.R. n. 5/18 del 8.2.2006 (10 % per le farmacie urbane, 12 % per le farmacie rurali, e 3 % per il grossista), nonché dell'IVA al 20% prevista dalla vigente normativa.

Si evidenzia, inoltre, che tali prezzi sono gli stessi finora praticati nell'ambito degli accordi aziendali delle ASL n. 8 e n. 5 e per tutti i prodotti risultano i più bassi nel territorio nazionale. Il prezzo unitario massimo delle strisce per autocontrollo glicemico, pari a 0,57 euro a striscia, risulta scontato di oltre il 55% sul prezzo al pubblico rispetto allo sconto praticato in altre regioni che si attesta su circa il 25% con la sola eccezione del Piemonte dove il prezzo unitario è pari a 0,65 euro a striscia e lo sconto sul prezzo al pubblico si attesta su circa il 42%. Per i rimanenti prodotti il prezzo unitario stabilito risulta scontato nella misura che va dal 30% al 60% sui prezzi al pubblico, a fronte di uno sconto medio del 20% rilevato nelle altre regioni.

I prezzi dei prodotti, determinati come più sopra specificato, inoltre, rimangono validi per due anni.

Alla luce delle suddette considerazioni l'Assessore evidenzia che si rende necessario modificare gli art 1 e 2 dell'allegato C, parte A, dell' Accordo e provvedere all'eliminazione dell'art. 7 recante disposizioni per la gestione della fase transitoria della distribuzione in nome e per conto.

Tutto ciò premesso, l'Assessore fa presente che in data 3 Ottobre 2006 si è proceduto con il Presidente della Federfarma Sardegna alla stipula di un Accordo, Allegato A, di modifica degli art 1 e 2, all'eliminazione dell'art 7, dell'allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 5/18 del 8.2.2006.

L'Assessore evidenzia, infine, che con la modifica che si propone si può dare definitivo avvio al riordino delle procedure di erogazione dei prodotti per diabetici tramite le farmacie convenzionate già delineate negli altri articoli dell'accordo e per le quali è necessario impartire specifiche direttive attuative con particolare riferimento anche agli adempimenti in capo ai diversi operatori coinvolti nella gestione di questa assistenza ed alla individuazione dei medici che devono prescrivere le ricette SSN relative a queste prodotti. Da una ricognizione delle esperienze consolidate in altre



DEL25.10.2006

regioni è risultato che tali prescrizioni su ricetta SSN sono effettuate dai medici di medicina generale ed in misura residuale dai medici diabetologi.

Infatti, in coerenza con l'art. 1 del D.M. 18 Maggio 2004, emanato in attuazione dell'art. 50 della L. 326/03, anche queste prescrizioni, in quanto erogate dalle farmacie convenzionate con oneri a carico del SSN devono essere redatte, esclusivamente, sul nuovo modello di ricetta SSN a lettura ottica.

Considerato che l'art. 15, punto 3, dell' Accordo integrativo regionale per la medicina generale di cui alla Delib.G.R. n. 39/62 del 10.12. 2002 prevede che i medici assicurino la collaborazione ai fini del rilascio delle prescrizioni dei prodotti per diabetici agli aventi diritto, si sono svolti incontri presso l'Assessorato con i rappresentanti sindacali dei medici di medicina generale per concordare le modalità di tale collaborazione.

Tutti i sindacati medici hanno rappresentato l'esigenza di un piano organico per l'assistenza ai pazienti diabetici che assicuri un ruolo centrale nel territorio all'assistenza primaria. A questo proposito l'Assessore evidenzia che la capillarizzazione dell'assistenza finalizzata all'autocontrollo glicemico si inserisce in un quadro più ampio ed organico di riordino dell'assistenza ai diabetici, a cui sta lavorando un gruppo di esperti della materia, che prevederà forme di territorializzazione dell'assistenza e pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

In attesa dell'emanazione di più specifiche direttive di regolamentazione ed armonizzazione di tutto il settore dell'autocontrollo glicemico, le farmacie convenzionate sono tenute ad erogare i presidi sulla base delle tipologie e quantitativi riportati nelle ricette SSN redatte periodicamente dai medici prescrittori autorizzati in questa prima fase di avvio del nuovo sistema (Diabetologi, Medici del Distretto Sanitario individuati dalla ASL, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta).

Le ASL dovranno provvedere, anche attraverso la sperimentazione di modelli organizzativi e assistenziali, ad individuare le categorie di professionisti (MMG, PLS, Specialisti) deputate al monitoraggio e adeguamento del fabbisogno periodico di presidi, favorendo la decentralizzazione di tali funzioni ed assicurando la continuità assistenziale dei pazienti diabetici. Le informazioni ed i risultati relativi a tali sperimentazioni saranno valutati nell'ambito dei lavori di predisposizione delle direttive più sopra citate.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e considerato che il Direttore Generale ha espresso il parere di legittimità sul provvedimento in esame



DELIBERAZIONE N. 44/20 DEL25.10.2006

DELIBERA

di modificare gli art. 1 e 2 e di eliminare l'art. 7 dell'allegato C accordo diabetici della Delib.G.R.
 n. 5/18 del 8.2.2006;

- di approvare l'accordo (allegato A) sottoscritto in data 3 Ottobre 2006 tra la Regione e la Federfarma Sardegna, concernente la modifica degli artt.1 e 2, l'eliminazione dell'art. 7 dell'allegato C, parte A, prodotti per diabetici di cui alla Delib.G.R. n. 5/18 del 8.2.2006;
- di dare altresì mandato all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di nominare la Commissione Tecnica Regionale, Paritetica, prevista dall'art. 2 dell'Accordo e di impartire tutte le direttive e le linee di indirizzo ritenute utili per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Renato Soru